

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 29.1.2010 GI. GA. impugnava l'avviso di accertamento, relativo alla imposta comunale degli immobili, che non riconosceva colme abitazione principale l'unità abitativa al primo piano, in quanto distintamente accatastata.

Come è noto, il DL 93/08 imponeva la esenzione totale della imposta ICI in ordine alla prima casa di abitazione

L'avviso di accertamento risultava giustificato, secondo il Comune di SENAGO dall'essere la ulteriore abitazione distintamente accatastata, con numeri diversi da quelli relativi alla abitazione principale.

La parte ricorrente chiedeva

- l'annullamento dell'avviso di accertamento, non essendo l'immobile sub 4 al primo piano diverso dall'abitazione principale, oltre alla restituzione della imposta già corrisposta nel 2008 (EURO 103)

Si costituiva in giudizio Il COMUNE DI SENAGO, rilevando

La infondatezza del ricorso risulta dal momento che l'attribuzione di due rendite catastali deriva dal fatto che si tratta di due unità immobiliari e che l'immobile sito al piano primo sub 4) deve considerarsi come seconda abitazione

**Nel merito**

**Il ricorso è fondato e merita accoglimento.**

Come affermato dalla ricorrente, come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione " risulta la evidenziata finalità legislativa di ridurre il carico fiscale sugli immobili adibiti ad abitazione principale;... deve affermarsi il principio secondo cui.. il contemporaneo utilizzo di più di una unità catastale come abitazione principale non costituisce ostacolo alla applicazione, per tutte, della aliquota prevista per l'abitazione principale" (Cass. n. 25902/2008)

Le due unità immobiliari risultano costituire l'unica abitazione principale, pur nel differente accatastamento, con la conseguente unitaria valutazione di unitaria abitazione.

Consegue, per analoghi motivi, la conseguente restituzione, in favore della ricorrente, dell'importo di € 103, già corrisposto nel 2008, in favore del Comune di SENAGO.

Sussistono giusti motivi, in relazione all'andamento della controversia, per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite

**P.Q.M.**

- accoglie il ricorso

annulla l'accertamento impugnato

dispone la restituzione dell'importo di € 103, già versato dalla ricorrente al Comune di SENAGO a titolo di acconto ICI per l'anno di imposta 2008

- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite